

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CROTONE**

Il Tribunale di Crotona, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. *omissis* r.g. proposta da

**MUTUATARIA**

**Contro**

*Attrice*

**BANCA**

**Conclusioni**

*Convenuta*

Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 24 gennaio 2018, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa e chiedendo la decisione.

**MOTIVI**

**I.-** Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.

**I.2.-** Con atto di citazione notificato in data 18.11.2014, la MUTUATARIA esponeva: di aver richiesto ed ottenuto, in data 18.1.2012, dalla Banca un mutuo fondiario per l'importo di € 750.000,00 per la durata di 144 mesi; che il mutuo era regolato al tasso variabile, alle condizioni indicate in contratto e nell'atto di citazione; che a garanzia del mutuo era iscritta ipoteca per la somma di € 1.350.000,00; che i tassi applicati erano anatocistici ed usurari ed erano stati sommati il tasso corrispettivo e quello moratorio; che la Banca aveva violato gli obblighi di correttezza e buona fede imposti dalla legge. Chiedeva, pertanto, l'accertamento della nullità o dell'illegittimità delle clausole contrattuali che prevedevano interessi e la condanna della banca convenuta al rimborso di tutto quanto corrisposto a titolo di interessi, quantificato in € 22.280,00, la declaratoria di nullità parziale del finanziamento con conseguente declaratoria che le rate future dovessero essere corrisposte nella sola parte della quota capitale e, in subordine, la declaratoria di non debenza delle spese accessorie e degli interessi moratori previsti nel contratto di finanziamento.

**I.3.-** Nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, la convenuta non si costituiva e all'udienza del 16.5.2016 ne era dichiarata la contumacia.

**I.4.-** Era successivamente espletata una c.t.u. contabile.

**I.5.-** All'udienza del 27.9.2017, dopo il deposito della c.t.u., si costituiva la BANCA, chiedendo la revoca della declaratoria di contumacia ed eccependo l'irregolarità della notifica. La declaratoria di contumacia era, pertanto, revocata ma

*Sentenza, Tribunale di Crotone, Giudice Alessandra Angiuli, n. 742 del 14 giugno 2018*

**I.6.-** Alla successiva udienza del 24.1.2018, appurata la regolarità dell'originaria notifica, la Banca rinunciava alla richiesta di termini ai sensi dell'art. 183 c.p.c. già formulata e, dopo il rigetto della domanda della Banca di riconvocazione del c.t.u., le parti erano invitate a precisare le conclusioni.

Le parti precisavano le conclusioni, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa, e la causa era trattenuta in decisione, con i termini.

\*\*\*

**II.** La domanda attorea è infondata e dev'essere rigettata.

Il c.t.u. ha analizzato il contratto di mutuo in esame, indicando preliminarmente le condizioni dello stesso: capitale € 75.000,00, da restituire in 144 mesi oltre a 13 gg. di preammortamento, con quietanza di avvenuta erogazione; Restituzione in nr. 24 rate semestrali, inizialmente pattuite nell'ammontare complessivo di € 42.399,28, comprensivo di quota capitale e quota interessi corrispettivi, la prima delle quali con scadenza al 31.07.2012 e l'ultima al 31.01.2024; tasso di interesse corrispettivo inizialmente pattuito nel valore del 5,20%, formato da uno spread di punti 3,40 sommato al valore medio dell'Euribor 6 mesi del mese solare precedente quello del rogito, arrotondato ai 10 centesimi superiori; il tasso di interesse corrispettivo, sarà poi determinato nella misura pari alla media dell'Euribor 6 mesi relativa al mese solare precedente all'inizio di ammortamento di ogni rata, arrotondato ai 10 centesimi superiori, maggiorata di uno spread del 3,40%. Tasso Massimo 8,50%, tasso minimo il 95% di quello iniziale, ovvero 4,94%; Tasso Effettivo Annuo (TAE) 5,2676%; Tasso Annuale Effettivo Globale (TAEG) 5,518%; Calcolo interessi secondo l'anno civile con divisore 36000; Tasso di interesse di mora, pari a quello corrispettivo maggiorato di 2 punti percentuali, inizialmente pari al 7,20% (5,20 + 2,00); Commissione per estinzione anticipata 1% del capitale anticipatamente restituito; Spese Istruttoria € 7.500,00; Spese Incasso rata € 1,50 *pro rata*.

Il c.t.u. ha tuttavia preliminarmente precisato che dalla documentazione in atti non fosse possibile evincere quali rate erano state pagate dalla parte mutuataria, né se vi fossero ritardi nel pagamento delle stesse.

Analizzando i tassi applicati al fine di verificarne la eventuale violazione della soglia usura (che, per il contratto in esame, è pari al 8,2875%, come da D.M. del 20.12.2011, relativo ai contratti stipulati tra il 1.1.2012 e il 31.3.2012), il c.t.u. ha verificato che il tasso di mora pattuito in contratto è pari al 7,20% e che il T.A.E.G. è pari al 5,48931330%, con la conclusione che entrambi sono inferiori alla soglia usura vigente al momento della pattuizione.

Quanto agli interessi di mora concretamente applicati, il c.t.u. ha rilevato che gli stessi potrebbero essere ritenuti astrattamente usurari, ma che in realtà la verifica si è basata su dati meramente ipotetici, in quanto non era stata allegata dall'attrice alcuna documentazione in merito alle rate pagate ed ai tassi in realtà applicati.

Correttamente la Banca convenuta ha sostenuto sul punto che il tasso so-glia nel caso di specie non appare essere stato superato, incumbendo sull'attrice l'onere della prova, che l'attrice non ha assolto, non avendo consegnato la documentazione necessaria per verificare se – in relazione alle rate pagate ed ai tassi in realtà applicati – siano stati applicati interessi usurari o anatocistici.

Peraltro, come dedotto dalla Banca convenuta, l'allegata usurarietà ai sensi degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. è fondata sulla rilevanza attribuita agli interessi moratori ai fini della verifica del

*Sentenza, Tribunale di Crotone, Giudice Alessandra Angiuli, n. 742 del 14 giugno 2018*

tasso soglia anti usura ai sensi della l. n. 108/1996 secondo un orientamento giurisprudenziale (Cass, 9.1.2013, n. 350).

Tale orientamento, tuttavia, non può essere condiviso, attesa la differente funzione assolta dagli interessi corrispettivi e da quelli moratori, considerato che i primi costituiscono il corrispettivo previsto per il godimento di una somma di denaro, mentre i secondi rappresentano una liquidazione anticipata e forfettaria del danno causato dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria.

I due tipi di interessi si pongono, inoltre, in un rapporto di alternatività, atteso che quando scade il termine per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, gli interessi corrispettivi non sono dovuti, ma sono dovuti quelli moratori.

Non può omettersi di considerare, peraltro, che con la nota sentenza n. 350/2013, la Cassazione ha semplicemente affermato che anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori debba essere oggetto di valutazione in ordine al superamento del tasso soglia, senza tuttavia esprimere il principio che i tassi pattuiti, con funzioni distinte ed autonome, a titolo di naturale remuneratività del denaro ed a titolo di mora, debbano essere considerati unitariamente.

La tesi del cumulo fra interessi moratori e corrispettivi non può essere condivisa in ragione della diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi. Difatti, il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi.

A conferma della differenza ontologica e funzionale correttamente la Banca d'Italia, chiamata ad effettuare trimestralmente le rilevazioni dei tassi medi ai fini dell'applicazione della L.108/1996, non comprende nel calcolo del TEG gli interessi di mora. Tuttavia, ed è questo un punto particolarmente significativo, la Banca d'Italia non omette del tutto di considerare gli interessi di mora ai fini della L.108/1996, ma ne fa oggetto di separata rilevazione.

In altri termini, la Cassazione, con la sentenza del 2013 non si è mai espressa nel senso che ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia debbano cumularsi il tasso corrispettivo e quello di mora, avendo affermato invece il diverso principio (peraltro richiamato anche da C. Cost. 29/02 in motivazione) secondo cui il "tetto" previsto dalla cd "soglia antiusura" deve applicarsi anche agli interessi moratori, per cui, ove il tasso di mora da solo (e al pari di quanto previsto per quello corrispettivo) risulti usurario, la relativa pattuizione dovrebbe ritenersi nulla *ex art. 1815 c.c.* e dovuti in caso di ritardo o inadempimento i soli interessi corrispettivi, ove legittimamente pattuiti.

Tali considerazioni comporterebbero, peraltro, visto l'ammontare del tasso convenuto in via corrispettiva da solo inferiore al tasso soglia, al più la sola l'espunzione degli addebiti per mora e quindi la rideterminazione del *quantum debeatur*.

Nel caso di specie, come accertato dal c.t.u., il tasso di interesse in via corrispettiva non supera la soglia prevista dalla Banca d'Italia ["sia il TAEG (5,48931330%) che il tasso di mora (7,20%) risultano quindi inferiori alla soglia usura vigente al momento della pattuizione (8,2875%)", pag. 10 relazione c.t.u.].

Anche il motivo relativo all'illegittima corresponsione di spese non pattuite per iscritto, formulato dall'attore, è infondato, atteso che la c.t.u. ha attestato che le spese risultano contrattualizzate e partitamente indicate nell'articolo 7 del contratto, come peraltro

*Sentenza, Tribunale di Crotone, Giudice Alessandra Angiuli, n. 742 del 14 giugno 2018*

riconosciuto dagli attori, che hanno sostenuto di aver sostenuto spese di istruttoria per € 7.500,00 e spese incasso rata per € 1,50 per ogni rata.

Va rilevato, peraltro, che il c.t.u., a pag. 15 della relazione, ha espressa-mente dichiarato, nella risposta al quesito sulla determinazione delle somme effettivamente corrisposte dall'attrice in favore della Banca convenuta a titolo di interessi e/o altre voci di costo al fine di rideterminare il piano d'ammortamento secondo giustizia, che "agli atti non vi è alcun documento che attesti (quietanza di pagamento delle singole rate), il pagamento di somme da parte del mutuatario".

Nel caso di specie, risultando *in bonis* il contratto di mutuo al momento della proposizione della domanda e non essendo possibile riscontrare in concreto applicazioni di interessi moratori sulla base del contratto, non è possibile, non essendo stati depositati i documenti contabili del mutuo, relativamente alle rate pagate, la domanda attorea deve essere rigettata.

Va altresì rigettata la domanda di condanna della Banca per violazione delle norme dell'art. 177 t.u.b. per violazione delle norme sulla buona fede, atteso che tale di tale asserita violazione non è stata fornita alcuna prova.

Da ultimo, va rigettata la domanda di ripetizione di somme, atteso che non è stato accertato il diritto alla ripetizione.

**III.** Le spese processuali seguono la soccombenza.

L'attrice deve essere, pertanto, condannata al pagamento delle spese processuali nei confronti della banca convenuta.

Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 (artt. 4-5 e tab. A allegata).

Il calcolo sarà effettuato secondo le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto del valore della causa, indicato come indeterminabile, della natura della causa e della difficoltà delle questioni trattate, con applicazione dei valori medi di tariffa, ridotti del 50% tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche controverse, e andrà liquidata soltanto la fase di studio e decisoria, atteso che la Banca si è costituita all'udienza di precisazione delle conclusioni.

### **P.Q.M.**

il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da MUTUATARIA in persona del legale rappresentante *p.t.*, contro BANCA, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con atto di citazione notificato in data 18.11.2014 (R.G. n. *omissis*) così provvede:

- 1) Rigetta la domanda attorea;
- 2) Condanna la MUTUATARIA al pagamento in favore di BANCA delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.194,00 per compensi professionali, oltre compenso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Crotone, il 9 giugno 2018

Il Giudice  
dott.ssa Alessandra Angiuli

*Sentenza, Tribunale di Crotona, Giudice Alessandra Angiuli, n. 742 del 14 giugno 2018*

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS